Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

UFFICIO DEL SINDACO
Ufficio proponente Ragioneria

DECRETO SINDACALE N. 305

Proposta 27 - 15/01/2022

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA DELL'ENTE EX ART. 1, COMMI 7 E 8 DELLA L. N. 190/2012 ED ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 21.06.2021 ad oggetto: “Convenzione per l’esercizio associato di segreteria comunale tra i Comuni di Pianezza, Val della Torre e La Cassa. Scioglimento”;

DATO ATTO che con lo scioglimento della convenzione, si è determinata la vacanza della sede di segreteria a far data dal 01.07.2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 22.12.2021 ad oggetto: “Costituzione convenzione tra i Comuni di Pecetto Torinese, Sciolze e Val della Torre per la gestione associata del servizio di segreteria comunale (ai sensi degli artt. 90 e 98, c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2002 e art. 10 del D.P.R. n. 465 4/12/1997). Approvazione schema di convenzione”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta Legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:
7. *L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016).*
8.L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11 (comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016);

DATO ATTO che il comma 60 dell’art. 1 della Legge in commento ha demandato a specifiche intese, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, in sede di Conferenza unificata, la definizione degli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, da parte degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della Legge;

CONSIDERATO altresì che l'art. 43, (Responsabile per la trasparenza) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al comma 1 così recita: "*1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*";

DATO ATTO che con la deliberazione n. 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;

CONSIDERATO che:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su figura che:
  1) non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
  2) non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
  3) abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

VISTO il Decreto Prefettizio n. 1 del 03.01.2022 il quale, fra l'altro, assegna la dr.ssa Daniela SACCO, nata a Locri (RC) il 09.09.1974, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Piemonte, fascia B, n. albo 8996 in qualità di Titolare della costituenda convenzione di Segreteria fra i Comuni di Pecetto Torinese, Sciolze, Val della Torre (TO), in classe III;

VISTA la nota del Comune di Pecetto Torinese prot. n. 0000161 del 10.01.2022, acquisita al protocollo del Comune di Val della Torre al n. 0000127 del 10.01.2022, con la quale si comunica che la dr.ssa Daniela SACCO in data 10.01.2022 ha assunto servizio, quale segretario titolare della sede convenzionata fra i Comuni di Pecetto Torinese (capo-convenzione), Sciolze e Val della Torre (TO), classe III;

RITENUTO di far coincidere le funzioni di Responsabile "per la prevenzione della corruzione" e "per la trasparenza" nella figura apicale del Segretario comunale, affidando l'incarico all'attuale Segretaria comunale assegnata al Comune di Val della Torre dr.ssa Daniela SACCO;

VISTI:
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i

DECRETA

quanto segue:

1. Di nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, il Segretario comunale dott.ssa Daniela SACCO, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

2. Di conferire altresì, al Segretario comunale summenzionato le funzioni di "responsabile per la trasparenza" ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza.

4. Di inviare copia del presente decreto all'interessato ed all'Ufficio Risorse umane per la conservazione nel fascicolo personale.

5. Di comunicare la designazione disposta con il presente provvedimento all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (ANAC), attraverso l'apposita procedura.

li, 21/01/2022

IL SINDACO
firmato digitalmente Carlo Tappero